



Condizioni generali di acquisto

1. Principi generali e conferma d'ordine

Il rapporto contrattuale che si instaura tra Holcim Italia o altra società del gruppo Holcim in Italia (Acquirente) e il soggetto che fornisce beni o servizi (Fornitore) in seguito al perfezionamento dell'ordine o alla sottoscrizione del contratto è unicamente regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto, ovvero dalle pattuizioni in deroga eventualmente riportate per iscritto nell'ordine e/o diversamente concordate per iscritto tra le parti.

Nel caso di un contratto o ordine, questo si considera accettato nel momento in cui l'Acquirente riceve la conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore. Il Fornitore deve inviare questa conferma entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine. Se il Fornitore inizia l'esecuzione della fornitura, l'ordine si considera tacitamente accettato. Eventuali modifiche devono essere concordate entro 5 giorni dalla ricezione.

Qualsiasi variazione in corso d'opera sarà valida e vincolante tra le parti solo se preventivamente concordata per iscritto dalle parti stesse.

2. Prezzi

I prezzi indicati nell'ordine sono fissi e non sono soggetti ad alcuna revisione, salvo diversi accordi scritti tra le parti. Eventuali costi accessori (es. imballo, gestione pratica ...) qualora non esplicitati nell'ordine sono da considerarsi inclusi nel prezzo indicato.

3. Trasporto

Le condizioni di trasporto saranno disciplinate in base agli INCOTERMS in vigore e specificati nell'ordine. L'accuratezza e l'adeguatezza dell'imballaggio, se previsto, sono a carico del Fornitore.

4. Consegna: termini e quantità

Il Fornitore deve rispettare i **termini di consegna** indicati nell'ordine, rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.

Qualora l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intenderanno prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all'impedimento; questo accade a condizione che il Fornitore abbia informato per tempo l'Acquirente. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo sostanziale nella consegna - secondo la valutazione e l'interesse dell'Acquirente - lo stesso avrà il diritto di recedere dal contratto, in qualunque momento, mediante un avviso scritto al Fornitore.

Il Fornitore garantisce che la **quantità di merce** consegnata corrisponde a quanto indicato nell'ordine. Saranno considerate probanti e definitive le quantità riscontrate al controllo dell'Acquirente per la merce giunta a destinazione. Qualora i quantitativi di merce consegnata non risultassero conformi a quelli pattuiti, l'Acquirente potrà, a sua scelta:

- a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati
- b) pretendere che il Fornitore provveda al ritiro dei prodotti eccedenti pena il mancato riconoscimento del pagamento degli stessi
- c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di prodotti risultanti mancanti, con oneri e spese per l'inesatto adempimento a carico Fornitore medesimo.

5. Garanzia, dichiarazione di conformità e responsabilità

Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi (anche occulti), difetti di qualità e che sono conformi alle caratteristiche pattuite.

Il Fornitore dichiara che le merci o i servizi oggetto di fornitura sono conformi a tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla normativa tecnica di riferimento e si obbliga a fornire sia le dichiarazioni di conformità sia le schede tecniche di sicurezza, laddove previste.

Laddove applicabile, il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere regolarmente iscritto alla CCIAA e di essere idoneo, sotto il punto di vista tecnico-professionale e in relazione alla dimensione della sua impresa, ai macchinari impiegati ed alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata

La consegna e l'eventuale pagamento della merce non vengono considerati come accettazione della merce e non esonerano né diminuiscono la responsabilità e la garanzia del Fornitore.

Salvo quanto espressamente previsto in ordini/contratti, il periodo di garanzia per vizi (anche occulti), difetti di progettazione, fabbricazione, di qualità dei materiali o inidoneità all'uso è di 24 mesi dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo, dalla data del collaudo.

L'Acquirente dovrà denunciare al Fornitore attraverso una raccomandata con avviso di ricezione o tramite PEC ogni eventuale vizio, difetto o non conformità entro 10 giorni lavorativi dalla individuazione. Le denunce di vizi o non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate entro i 5 gg successivi al ricevimento.

Fatto salvo ogni altro diritto spettante per legge o per contratto all'Acquirente, il Fornitore dovrà provvedere, entro un termine ragionevole richiesto dall'Acquirente, a riparare e/o sostituire, a proprie spese ed oneri, il bene difettoso. Sono inclusi nella garanzia il costo della manodopera, i trasporti e gli imballaggi.

In difetto di tali condizioni, l'Acquirente avrà facoltà, a sua discrezione di:

- Accettare la fornitura con l'impegno del Fornitore di riconoscere una congrua riduzione del prezzo proporzionata alla gravità dei vizi;

- Provvedere alla riparazione direttamente o a mezzo di terzi con addebito delle relative spese, costi, oneri al Fornitore,
- risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

Il Fornitore sarà responsabile per ogni danno, diretto o indiretto, perdita o spesa sofferti da Holcim o suoi clienti o terze parti, derivante da suo inadempimento alle presenti condizioni generali di acquisto o conseguenti a difettosità o non affidabilità del bene o servizio di cui alla fornitura, anche in caso di negligenza.

6. Collaudi e montaggi

I collaudi e i montaggi dovranno essere eseguiti dal Fornitore, a proprie spese, in conformità all'ordine/contratto ed alle prescrizioni di legge (a titolo esemplificativo: in tema di salute e sicurezza, ambiente). In caso di collaudo congiunto, il programma dovrà essere spedito con un preavviso minimo di 7 giorni.

Sono a carico e a spese del Fornitore tutte le pratiche di approvazione/collaudo o autorizzazioni richieste per legge. Le certificazioni originali e complete di collaudo dovranno essere rilasciate all'Acquirente.

7. Fatture e Pagamenti

I pagamenti rispetteranno quanto indicato nell'ordine/contratto e saranno effettuati, salvo espressa deroga, a mezzo bonifico bancario.

Nella fattura dovrà essere indicato il numero di ordine.

8. Subappalto

In caso di prestazioni di manodopera presso le sedi dell'Acquirente (Committente), l'Appaltatore si obbliga a eseguire l'intero Contratto direttamente avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e di personale dipendente. È fatto espresso divieto di cedere il Contratto o di subappaltare, in tutto o in parte, Lavori, Servizi o qualsiasi prestazione di manodopera.

In deroga, l'Acquirente (Committente) potrà autorizzare il subappalto di prestazioni o lavori strettamente indispensabili (c.d. "subappalto necessario"), intendendosi per tali le attività per le quali l'Appaltatore non possieda i requisiti tecnici o professionali necessari con la propria organizzazione.

L'autorizzazione dell'Acquirente (Committente) è obbligatoria, scritta e preventiva, e sarà concessa solo a seguito della verifica positiva dell'espletamento dei seguenti passaggi:

- Richiesta Scritta: L'Appaltatore invia richiesta specificando natura delle opere e nominativo del Subappaltatore.
- Caricamento Documentale sul nostro portale "Savanna" adibito alla raccolta documentale sulla sicurezza: l'Appaltatore garantisce l'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore caricando tutta la documentazione richiesta (inclusa quella in materia di Sicurezza) sul medesimo portale.

L'Appaltatore rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Acquirente (Committente) per l'intera esecuzione dei lavori subappaltati e per l'osservanza di tutte le norme vigenti. È espressamente vietato il subappalto di secondo grado.

In caso di inadempimenti del Subappaltatore (inclusi quelli sulla sicurezza), l'Appaltatore deve prendere immediate misure correttive. Nei casi gravi, l'Appaltatore dovrà, su richiesta dell'Acquirente (Committente), procedere alla risoluzione del relativo contratto di subappalto.

9. Divieto di cessione del contratto e del credito

E' fatto espresso divieto al Fornitore di trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, gli ordini/contratti o i relativi diritti/obbligazioni, salvo previa espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente. E' fatto espresso divieto di cessione del credito, sotto qualunque forma.

10. Clausola risolutiva espressa

In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti da contratto, ovvero in presenza di circostanze da cui emerga la difficoltà del Fornitore di adempiere regolarmente ai propri obblighi ovvero in caso di ricorso a procedure di composizioni della crisi di impresa o di risanamento aziendale, il Fornitore potrà dichiarare risolto in contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. , a mezzo di comunicazione scritta, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

11. Proprietà industriale

I disegni, i capitolati, le norme ed ogni altro documento o informazione tecnica messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione della fornitura rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente e possono essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine.

Il Fornitore si impegna a sollevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità o azione di terzi relativa ad infrazione di eventuali diritti di proprietà industriale di terzi riguardante il prodotto o il servizio fornito.

Qualora venga richiesto dall'Acquirente, il Fornitore deve apporre il marchio dell'Acquirente o altri segni distintivi appartenenti a quest'ultimo sui prodotti oggetto della fornitura. L'applicazione del marchio dovrà essere effettuata secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente. Tale applicazione non deve essere intesa come concessione di alcun diritto sul marchio applicato.

12. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le parti concordano che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce un elemento prioritario, essenziale ed irrinunciabile. Il Fornitore dichiara di avere piena cognizione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: D.lgs. 81/08 e s.m.i, D. Lgs. 624/96 e s.m.i.) e di adempiere ad ogni obbligo posto dalle stesse a suo carico. Nel caso in cui sia prevista la presenza di personale del Fornitore presso le unità produttive dell'Acquirente, lo stesso dovrà preventivamente fornire all'Acquirente tutta la documentazione in materia di Sicurezza sul Lavoro prevista dalla

normativa cogente e/o richiesta dall'Acquirente (documentazione relativa alla Società, ai lavoratori, alle attrezzature ecc.) secondo le modalità indicate dall'Acquirente (ad esempio caricandole direttamente nel software gestionale dell'Acquirente).

In caso di inadempienza l'Acquirente si riserva il diritto di sospendere immediatamente i lavori fino al completo ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Qualora questo non si verifichi, l'Acquirente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviare all'altra parte, salvo il diritto al risarcimento del danno. Di contro il Fornitore non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta per la risoluzione del contratto.

13. Tutela dell'ambiente

Le parti concordano che la tutela dell'Ambiente costituisce un elemento prioritario, essenziale ed irrinunciabile. Il Fornitore, al fine di adempiere agli obblighi ambientali nell'esecuzione delle prestazioni di servizio assegnate, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di cui alle normative applicabili al settore. Prima dell'inizio lavori, il Fornitore dovrà prendere visione, approvare e sottoscrivere le istruzioni operative e le disposizioni che gli saranno sottoposte dall'Acquirente, nella persona dei Responsabili della Gestione Ambientale.

In caso di inadempienza l'Acquirente si riserva il diritto di sospendere immediatamente i lavori fino al completo ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Qualora questo non si verifichi, l'Acquirente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta da inviare all'altra parte, salvo il diritto al risarcimento del danno. Di contro il Fornitore non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta per la risoluzione del contratto.

13.1 Gestione dei rifiuti prodotti dalle attività del fornitore c/o unità locale Holcim.

La gestione dei rifiuti generati dall'attività del Fornitore, in qualità di produttore ai sensi delle definizioni di legge, dovrà essere preventivamente e specificatamente concordata caso per caso con i Responsabili della Gestione Ambientale delle unità locali Holcim ove tali attività hanno luogo. In particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente all'Acquirente i codici EER attribuiti e i soggetti coinvolti (trasportatori, eventuali intermediari e destinatari) per la gestione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività. Il Fornitore si impegnerà altresì a sottoporre alla visione dei Responsabili della Gestione Ambientale i FIR di accompagnamento dei rifiuti prima della loro partenza, fornendone poi la copia controfirmata per accettazione dal destinatario entro tre mesi dall'avvenuto conferimento a destino.

14. Obbligo di riservatezza

Il Fornitore è obbligato a mantenere sotto assoluta riservatezza e segretezza ogni sorta di documento, dato, informazione (orale o scritta), di natura tecnica o commerciale forniti da Holcim direttamente o indirettamente per lo svolgimento della prestazione o della fornitura di cui all'ordine/contratto. Il Fornitore è tenuto a non divulgarli a terzi né ad utilizzare le informazioni per scopi diversi né copiare o riprodurre alcuna documentazione, salvo esplicita autorizzazione dell'Acquirente e tranne nei casi seguenti: a) le informazioni sono generalmente note al pubblico (a condizione che tali informazioni non risultino da divulgazione non autorizzata al pubblico da parte del Fornitore); (b) la divulgazione di tali informazioni è richiesta dalle leggi applicabili o da un'autorità competente. Tali obblighi rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni dopo la risoluzione o la scadenza del rapporto contrattuale.

15. Codice di Condotta per i Fornitori

Holcim, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri Fornitori, intende applicare quanto stabilito nel *Codice di Condotta per i Fornitori* (il Codice di Condotta) di Holcim, scaricabile e stampabile dal sito <https://www.holcim.it/chi-siamo/corporate-governance> oppure facendone richiesta in Azienda. Il Fornitore dichiara di avere letto e compreso il Codice e dichiara di condurre la propria attività, nonché la propria strategia aziendale, in condizioni coerenti con i principi stabiliti nel Codice di Condotta.

Al fine di garantire che il Fornitore rispetti questi principi, il Fornitore accetta di partecipare a una valutazione delle sue pratiche, se richiesto da Holcim. Nel caso in cui la valutazione non raggiunga il livello richiesto, il Fornitore dovrà implementare un piano di azioni correttive che sarà valutato. Holcim ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. inviando all'altra parte una comunicazione scritta con cui dichiara di volersi avvalere di tale facoltà, qualora il Fornitore violi consapevolmente e ripetutamente il Codice di Condotta e/o rifiuti di attuare i piani di miglioramento, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Decreto Legislativo 231/2001 – Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Acquirente ai sensi del D.lgs. 231/01 e disponibile sul sito internet <https://www.holcim.it/modello-organizzativo>.

Il Fornitore, nell'esecuzione del rapporto contrattuale con l'Acquirente, si asterrà da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. lgs. 231/01 e si impegna a mantenere il proprio operato conforme ai principi fondamentali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Holcim.

La commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e/o la violazione della presente clausola legittimerà Holcim a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., previa comunicazione scritta, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

17. Sanzioni internazionali

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

- né il Fornitore, né alcuna delle sue consociate, né, a conoscenza del Fornitore, alcun direttore,

rappresentante o dirigente è attualmente oggetto o destinatario di qualsiasi sanzione statunitense

applicata dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ("OFAC") o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Svizzera o da altre autorità competenti in materia di sanzioni (collettivamente, "Sanzioni");

- il Fornitore si conforma a tutte le leggi applicabili in materia di controllo del commercio, incluse le leggi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni economiche degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e/o di altre giurisdizioni applicabili;

- il Fornitore non ha procurato o acquistato i Prodotti oggetto del presente contratto o parti di essi da una parte soggetta a sanzioni e di aver condotto tutti i controlli richiesti e di aver eseguito la due diligence appropriata per determinare che tale parte non è soggetta a Sanzioni.

Il Fornitore conferma che alla data del presente accordo non è posseduto direttamente o indirettamente al 50% o più (individualmente o nel complesso) da una o più parti identificate in un elenco di sanzioni statunitense gestito dall' Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ("OFAC").

Senza limitare alcun diritto di Holcim, se in qualsiasi momento il Fornitore viola questa clausola, Holcim può (a) se del caso, sospendere tutti i pagamenti al Fornitore fino a quando Holcim non potrà riprendere legalmente i pagamenti, (b) risolvere il presente contratto a sua esclusiva discrezione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. inviando alla controparte una comunicazione scritta in cui dichiara di volersi avvalere di tale facoltà, senza alcun preavviso e senza pagamento di alcuna penale (c) richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del presente accordo da parte del Fornitore.

18. Protezione dei dati personali (GDPR 2016/679)

I dati personali relativi al presente rapporto contrattuale saranno trattati per le sole finalità contrattuali e in accordo all'informativa disponibile sul sito istituzionale <https://www.holcim.it/informativa-legale> oppure facendone richiesta all'Acquirente con qualsiasi mezzo.

19. Legge applicabile e foro competente

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali si applica la legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.

Luogo e data	Timbro e Firma del Fornitore per accettazione
--------------	---

Ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di aver letto e di accettare tutti gli articoli delle “Condizioni Generali di Acquisto” e di avere prestato particolare attenzione e di essere consapevole, in particolare modo, delle previsioni contenute:

- nell'art. 4 nella parte in cui concede all'Acquirente il diritto di recesso;
- nell'art. 5 nella parte in cui limita la facoltà del Fornitore di porre eccezione e attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 10 nella parte in cui attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 12 nella parte in cui attribuisce la facoltà di sospendere la prestazione e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 14 nella parte in cui attribuisce la facoltà di sospendere la prestazione e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 15 nella parte in cui attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 16 nella parte in cui attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 17 nella parte in cui attribuisce la facoltà di sospendere la prestazione e di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- nell'art. 19 nella parte in cui deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Luogo e data	Timbro e Firma del Fornitore per accettazione
--------------	---